

Assicurazione tutela legale

DIP - Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Tutela Legale Scuola"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che prevede il rimborso delle spese legali (giudiziali e stragiudiziali).



Che cosa è assicurato?

- ✓ In ambito scolastico, gli alunni, gli operatori scolastici.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili:

- ✘ Profili diversi da quelli indicati nella Scheda di Polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti limiti di indennizzo, esclusioni, per il cui dettaglio si rimanda alla sezione "Ci sono limiti di copertura?" del DIP aggiuntivo Danni.



Dove vale la copertura?

- ✓ La garanzia si riferisce a fatti verificatesi in Europa.



Che obblighi ho?

-Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?/Cosa fare in caso di sinistro?" del DIP aggiuntivo Danni.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione del contratto.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale con maggiorazione del premio rispettivamente del 3%, 4%, 5%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione del contratto e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione ha durata annuale.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.

Diritto di recesso

Il contratto non prevede alcuna forma di tacito rinnovo pertanto non si può esercitare il diritto di disdetta/recesso.

Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "Tutela Legale Scuola"

26/09/2020 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it


Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2019 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **2.208** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.102** milioni di euro.


Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:


- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.852** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.283** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.207** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.207** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **183%**.


Al contratto si applica la legge italiana.


|  Che cosa è assicurato? | |
|---|---|
| Oggetto dell'assicurazione | <p>La Società assicura gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi degli Assicurati.</p> <p>Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per l'intervento di un legale; - le spese di un perito nominato dall' Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso della Società; - le spese di giustizia; - le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza od a essa eventualmente dovute nel caso di |


| | |
|--|--|
| | <p>transazione autorizzata dalla Società.</p> <p>La copertura assicurativa è prestata in favore degli alunni e degli operatori scolastici, intendendosi per tali i dirigenti scolastici, il personale docente e non docente e gli accompagnatori degli alunni, genitori compresi, a gite, passeggiate, ecc.</p> <p>L'assicurazione viene prestata nell'ambito delle attività scolastiche in qualsiasi momento della permanenza degli assicurati nell'ambito della Scuola e mentre compiono il tragitto per recarsi in Scuole distaccate e viceversa (relativamente agli alunni solo se con la scorta di apposito personale).</p> <p>L'assicurazione si intende altresì estesa ad altre attività ed iniziative finalizzate e connesse all'attività scolastica, ivi compresi gli scambi educativi con l'estero e le iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi previste dalla vigente normativa, purché gestite e realizzate direttamente dalla scuola.</p> <p>Inoltre la copertura si intende operante anche durante il tragitto da casa a scuola e viceversa effettuato a piedi o con ordinari mezzi di locomozione, compresi i ciclomotori e i motocicli, escluse le autovetture e natanti per uso privato, nei limiti di tempo di un'ora prima e dopo l'inizio ed il termine delle lezioni.</p> <p>L'assicurazione vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la difesa contro l'imputazione per reati colposi; - l'esercizio di pretese al risarcimento di danni alla persona o a cose subiti per fatto illecito di terzi, con esclusione delle richieste nei confronti degli organi e degli operatori scolastici, degli alunni o dei genitori degli alunni. |
|--|--|


|  Che cosa NON è assicurato | |
|--|---|
| Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

|  Ci sono limiti di copertura? | |
|---|----------------------|
| ESCLUSIONI | |
| <p>L'assicurazione non è prestata per le controversie aventi ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - vertenze fra più persone assicurate con la stessa polizza; - fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali; - inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale od amministrativo; - casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie inferiori a Euro 100. <p>L'assicurazione non vale, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi; - per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla detenzione di persone e la custodia. | |
| LIMITI DI INDENNIZZO | |
| Oneri per la registrazione di atti giudiziari | Limite di indennizzo |
| Valore in lite minimo | |

|  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa? | |
|--|---|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di Sinistro L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto da parte della Società. L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.</p> <p>Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta sul numero di persone assicurate) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione della variazione del numero delle persone assicurate) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. |
| Obblighi dell'Impresa | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni. |

|  Quando e come devo pagare? | |
|---|---|
| Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|---|---|
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

|  Come posso disdire la polizza? | |
|---|---|
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto all'Istituto Scolastico e al personale, docente e non, che opera all'interno di esso e consente di ottenere il rimborso degli oneri relativi all'assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessaria a tutela degli interessi dei soggetti assicurati.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.

COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:

- Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;
- tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami.

L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

| | |
|--|---|
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione (obbligatoria) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98). |
| Negoziazione assistita | Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria. |

| | |
|--|---|
| Risoluzione delle liti transfrontaliere | Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
|--|---|

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione tutela legale

Tutela Legale Scuola

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione TU05- 01/01/2019

Allianz S.p.A.
Sede Legale
Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano
Telefono +39 02 7216.1
Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it
www.allianz.it

Direzione Generale e uffici
Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano
Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste
C.F. e Registro Imprese di Milano
n. 05032630963 - Rappresentante
del Gruppo IVA Allianz S.p.A.
con P.IVA n. 01333250320

Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla
direzione e coordinamento di
Allianz SE - Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Società: l'impresa assicuratrice Allianz S.p.A.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione consistente:

- nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'Assicurato;
- nel fatto che determina la perdita pecuniaria, quando previsto nelle condizioni particolari di polizza.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Controversia contrattuale: controversie derivanti da inadempimenti o da violazioni di obbligazioni assunte liberamente dalle parti tramite contratto e che non sussisterebbero in assenza di un contratto

Danno da fatto illecito: consiste in un danno ingiusto cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali.

Reati: si considerano reati i fatti illeciti configurati come tali dalle norme di legge penali. Si dividono fra delitti e contravvenzioni.

De litto colposo: il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento (anche se previsto) non è voluto dal soggetto agente come conseguenza del suo comportamento attivo od omissivo e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini, o discipline.

De litto doloso: il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua azione od omissione.

Contravvenzione: è un tipo di reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo, sia che il suo comportamento risulti doloso.

Informazione di garanzia: è l'informazione inviata dall'autorità giudiziaria alla persona sottoposta alle indagini per un reato. Tale informazione deve contenere l'indicazione delle norme penali che si ritengono violate e la data e il luogo del fatto.

Imputato: la persona sottoposta alle indagini per un reato assume la qualità di imputato al momento della richiesta di rinvio a giudizio, di decreto penale di condanna, o di citazione diretta a giudizio, o al momento del giudizio direttissimo.

Limiti temporali delle violazioni di legge e delle lesioni dei diritti: il sinistro (consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nell'imputazione penale o nell'indennità dovuta per la sospensione della patente quando tale garanzia è prevista in polizza) deve essere conseguente a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi durante il periodo di operatività della polizza. Più precisamente:

- per la difesa penale, il momento della violazione di legge è quello in cui è stato commesso il reato (e non quello dell'informazione di garanzia);
- per le vertenze contrattuali il momento in cui è stato commesso l'illecito è quello in cui una delle parti ha posto in essere il comportamento in contrasto con le obbligazioni assunte;
- per le vertenze da fatto illecito, il momento dell'illecito è quello in cui si è verificato l'evento dannoso (e non quello in cui è stata fatta la richiesta di risarcimento).

Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio, o nelle spese di trascrizione e di registrazione di atti, quali sentenze, decreti, ecc.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza, che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Durata dell'assicurazione

L'Assicurazione ha durata annuale, dalle ore 24 del giorno indicato in Scheda di polizza, come indicato nell'art. 1, fino alle ore 24 del 31 agosto successivo e non si intende tacitamente rinnovata.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.

Art. 7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 8 - Efficacia temporale della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e **che siano denunciati entro sei mesi dalla cessazione della stessa.**

Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui una delle Parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che ha dato origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 9 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società il sinistro nel quale sia rimasto coinvolto.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi degli artt. 1915 e 2952, 2° comma c.c.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve poi far seguire, a pena di decadenza del diritto all'indennizzo, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto a questi ritualmente notificato, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto da parte della Società.

L'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

Art. 10 - Gestione del sinistro

La Società, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Società.

Condizioni di assicurazione

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Le prestazioni a favore dell'Assicurato per fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento e per causalità si considerano effettuate nell'ambito di un unico evento assicurativo. Lo stesso vale per le prestazioni riferite a più casi assicurativi tra loro collegati per tempo di avvenimento e per causalità.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'Art. 6. L'arbitro provvede secondo equità.

Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 11 - Scelta del legale

Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il Terzo, oppure vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia **tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società.**

Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestata da Avvocati corrispondenti.

Qualora non si avvalga del diritto di scelta del legale, l'Assicurato avrà il diritto di rivolgersi alla Società per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria.

L'Assicurato non può raggiungere accordi con Legali e / o periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della Società.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

La Società confermerà l'incarico professionale conferito dall'Assicurato, al legale o al perito. La Società non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

Art. 12 - Liquidazione del sinistro

La Società, alla definizione della controversia, rimborserà all'assicurato le spese sostenute, di cui all'art. "Oggetto dell'assicurazione" qualora le stesse non siano recuperabili dalla Controparte.

La Società rimborserà inoltre tutte le spese relative alla regolarizzazione degli atti e dei documenti secondo le norme fiscali di bollo, nonché **gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 250.**

Condizioni di assicurazione

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 13 - Individuazione degli assicurati e determinazione del premio complessivo

Al momento della stipulazione del presente contratto il contraente dichiara il totale degli alunni, dei dirigenti e del personale docente e non, appartenenti alla scuola, nonché il numero totale delle persone che si assicurano.

Nel caso in cui non vengano assicurati tutti gli alunni, tutti i dirigenti e tutti gli appartenenti al personale docente e non docente, **il Contraente è tenuto a compilare un elenco riportante, per ciascuna categoria, le generalità delle persone da considerare e escluse dalla garanzia, elenco che forma parte integrante della polizza stessa.**

In quest'ultima ipotesi l'elenco di coloro che non hanno aderito potrà essere presentato alla Società entro 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto, purché in occasione della firma della polizza venga versato un premio d'acconto di Euro 25 imposte comprese, premio minimo comunque acquisito.

Contestualmente alla presentazione dell'elenco il Contraente si impegna ad integrare il premio di Euro 25 con il versamento della differenza rispetto al premio annuo, calcolato sulla base del numero delle persone effettivamente assicurate.

In caso di mancato pagamento della integrazione del premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo al termine assegnato per l'integrazione (120 giorni) e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'integrazione stessa.

Se nel corso dell'anno dovessero iscriversi alla scuola nuovi alunni, o essere assunti nuovi dirigenti o nuovo personale docente e non, **il Contraente dovrà comunicare all'Agenzia con cui ha stipulato la polizza le generalità dei nuovi ingressi specificando se intendano aderire o meno alla polizza stessa e la garanzia decorrerà dalle ore 24 della data di tale comunicazione.**

Art. 14 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto, di Euro 10.000,00 per ogni evento e senza limitazioni per annualità assicurativa, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi degli Assicurati.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, **oppure dall'Assicurato previo consenso della Società;**
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza od a essa eventualmente dovute **nel caso di transazione autorizzata dalla Società.**

Art. 15 - Persone assicurate

Gli alunni e gli operatori scolastici, intendendosi per tali i dirigenti scolastici, il personale docente e non docente e gli accompagnatori degli alunni, genitori compresi, a gite, passeggiate, ecc.

Art. 16 - Rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata nell'ambito delle attività scolastiche in qualsiasi momento della permanenza degli assicurati nell'ambito della Scuola e mentre compiono il tragitto per recarsi in Scuole distaccate e viceversa (relativamente agli alunni **solo se con la scorta di apposito personale**).

L'assicurazione si intende altresì estesa ad altre attività e iniziative finalizzate e connesse all'attività scolastica, ivi compresi gli scambi educativi con l'estero e le iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi previste dal D.P.R. n. 567 del 10/10/1996 con le modifiche e le integrazioni del D.P.R. n. 156 del 9/4/1999, purché gestite e realizzate direttamente dalla scuola.

Inoltre la copertura si intende operante anche durante il tragitto da casa a scuola e viceversa effettuato a piedi o con ordinari mezzi di locomozione, compresi i ciclomotori e i motocicli, **escluse le autovetture e natanti per uso privato, nei limiti di tempo di un'ora prima e dopo l'inizio ed il termine delle lezioni.**

L'assicurazione vale per:

- la difesa contro l'imputazione per reati colposi;
- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni alla persona o a cose subiti per fatto illecito di terzi, **con esclusione delle richieste nei confronti degli organi e degli operatori scolastici, degli alunni o dei genitori degli alunni.**

Condizioni di assicurazione

Art. 17 - Esclusioni

Nell'ambito dei rischi assicurati, di cui all'art. "Rischi assicurati", l'assicurazione non é prestata per le controversie aventi ad oggetto:

- violazioni derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- vertenze fra più persone assicurate con la stessa polizza;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale od amministrativo;
- casi in cui l'Assicurato debba sostenere sia come attore che come convenuto controversie inferiori a Euro 100.

L'assicurazione non vale, inoltre:

- per le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla detenzione di persone e la custodia.

Art. 18 - Validità territoriale

Le garanzie di cui sopra valgono per i sinistri verificatisi in Europa.

Art. 19 - Determinazione del premio

Il premio è determinato nella misura di Euro 0,50, imposte comprese, per ogni Assicurato.